

Studio Legale
AVV. FILIPPO BRIANNI
Cassazionista

98028 S. Teresa di Riva (ME) - Via F. Crispi 74 – Tel 0942756027 Fax 0942 750702
23807 Merate (LC) – Via D. Frisia, 10 – Tel/Fax (039) 9285057

Web site: www.pololegale.com – brianni@tiscali.it – brianniavv@pec.pololegale.com

Avv. S. Massimo Brigandì

Avv. Renzo Briguglio

Avv. Filippo Brianni

Avv. Giuseppe Melita

Avv. Iolanda Scuderi

Avv. Valentina Alongi

Dott. Antonio S. Restifo

Avv. Michele Cardo

SPETT.LE
ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALE
E DELLE FUNZIONA PUBBLICA
Assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

COMUNE DI MESSINA
Alla C.A. Sig. Sindaco e Segretario generale
protocollo@pec.comune.messina.it

Spett.le
COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Vincenzo Raitano
raitano@pec.it

Messina, 07.04.2022

Oggetto: Referendum “Montemare” Comune – Determinazione data consultazione referendaria.

*Nell'interesse di **Comitato “Montemare Comune”**, rappresentato e difeso dall'**Avv. Filippo Brianni**, come da nomina in atti, si rappresenta e chiede quanto segue:*

PREMESSO

- Che con decreto n. 469 del 2.12.2021 l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 24, L.r. 44/91 ha nominato il dott. Vincenzo Raitano quale commissario ad acta per l'indizione referendaria di cui all'art. 8, l.r. 30/20 autorizzata dalla Regione con D.A. n. 219/18;
- Che pertanto il referendum andava subito fissato in una data ricompresa nei sessanta giorni successivi all'1.2.2022;
- Che fino all'11.2.2022 il Commissario ad Acta non aveva provveduto;
- Che con decreto dell'11.2.2022 (quindi in data successiva entro la quale la data del referendum avrebbe dovuto già essere stata fissata) il Tar Catania di Catania ha disposto la sospensione ex art. 56 cpa del decreto assessoriale di nomina del Commissario ad Acta fino all'udienza in camera di consiglio, sollecitato in tal senso dal ricorso presentato dal Comune di Messina n. 196/22;

- Che all'udienza del 9.3.22 il Tar non ha confermato la sospensione del decreto assessoriale, che quindi tornava pienamente efficace, con obbligo per il Commissario di procedere immediatamente all'indizione della consultazione referendaria in una data che tenesse conto dei mesi già trascorsi (dal 2.12.21 al 11.2.22) senza che fosse stata fissata la consultazione referendaria;
- Che in data 31.3.2022 il Tar pubblicava la sentenza n. 932/22, con cui esitava il procedimento n. 196/22, rigettando il ricorso del Comune;
- Che, quindi, è necessario che il Commissario provveda all'indizione referendaria.

CONSIDERATO

- Che nelle interlocuzioni informali il Comitato ha rappresentato l'esigenza, pur nelle prerogative commissariali, di essere messo a parte delle decisioni in ordine alla data in cui fissare le consultazioni, ritenuto che il 12/26 giugno 2022 si dovranno svolgere anche le elezioni amministrative per il rinnovo della cariche del Comune di Messina, delle circoscrizioni nonché ben 5 referendum nazionali;
- Che nei giorni scorsi si è avuta comunicazione informale di una riunione fissata per il 6.4.2022, alla quale non si è ritenuto di invitare anche il Comitato;
- Che in data 6.4.2022 il Comune di Messina – non si comprende a quale titolo, essendo operativo l'intervento sostitutivo commissariale – ha diffuso un comunicato stampa in cui annunciava che il referendum per Montemare si sarebbe tenuto il 12.6.2022, accorpato alle elezioni amministrative e annunciando una prossima riunione con il commissario ad acta limitata alla mera definizione delle questioni tecniche di dettaglio;

RITENUTO:

- Che **l'art. 8 D. Lgs. 267/2000**, in ordine alle “consultazioni della popolazione” e “referendum” per materie di “*esclusiva competenza locale*”, dispone che tali referendum **“NON POSSONO AVERE LUOGO IN COINCIDENZA CON OPERAZIONI ELETTORALI PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI”**.
- Che tale principio è espressamente richiamato anche dallo Statuto del Comune di Messina;
- Che peraltro tale circostanza è stata informalmente rappresentata dal Comitato;
- **Che quindi l'eventuale provvedimento di fissazione delle consultazioni elettorali in coincidenza con le elezioni comunali sarebbe inevitabilmente nullo.**

CONSIDERATO, ancora:

- Che il 12 giugno sono previste consultazioni per l'elezione degli organi comunali, circoscrizionali e ben 5 referendum nazionali, con la conseguenza che l'elettore si troverebbe a dover gestire quasi dieci schede elettorali, con evidente mortificazione della consultazione referendaria che fa seguito ad un'istruttoria durata 13 anni!

- Che pertanto lo stesso meccanismo del c.d. “doppio quorum” di cui alla L.r. 30/2000, art. 7, comma 8, verrebbe alterato dalla necessità, da parte del seggio, di consegnare tutte le schede (si ripete: comunali, circoscrizioni, 5 referendum nazionali) ingenerando inevitabilmente confusione nell’elettore, rischiando di falsare l’esito del voto e del quorum relativo al referendum di cui si tratta, essendo in tal caso il quorum soggetto a meccanismi legislativi diversi e speciali rispetto a quelli del referendum ordinario.
- Che trattandosi di consultazione referendaria locale, subirebbe l’inevitabile politicizzazione determinata dalle posizioni e dalle strategie elettorali delle varie fazioni che si contendono l’amministrazione del comune e delle circoscrizioni, precludendo così, o comunque limitando, quella libera espressione del voto necessaria in una consultazione referendaria di tale tipologia, evidentemente funzionale ad un progetto di sviluppo che prescinde dalle esigenze elettorali contingenti e che non può quindi essere a questo subordinato;
 - o Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che in data odierna il sindaco dimissionario di Messina, on.le Cateno De Luca, ha diffuso un video comunicando di “aver fatto apposta”, anche “forzando sul piano giuridico” il ricorso al Tar, affinché si votasse in coincidenza con le elezioni amministrative ed interloquendo come se la decisione fosse stata in realtà già assunta e proprio da lui. Tra l’altro, nel dichiarare la propria contrarietà all’iniziativa, ha sollecitato apertamente gli esponenti politici a pronunciarsi sul referendum, ancorando a tale pronuncia strategie ed alleanze legate alle elezioni amministrative, dimostrando quindi la fondatezza del rischio di politicizzazione della consultazione elettorale prima rappresentato.
- Che, con riferimento alla spesa relativa al mancato accorpamento, si tratta di spese necessarie alla democrazia, così come la spesa che il comune di Messina sta affrontando per le elezioni anticipate determinate dalla volontà squisitamente personale e politica di un singolo cittadino, per quanto sindaco, di interrompere anticipatamente il proprio mandato.

Tanto premesso, ritenuto e considerato, mediante la presente

SI CHIEDE

- Che il Comitato venga chiamato a prendere parte di ogni eventuale riunione e/o incontri in cui si valuti la scelta della data;
- Si chiede, specificatamente al Commissario ad acta – unico soggetto responsabile della scelta – di fissare le elezioni in una data che sia diversa dalle consultazioni elettorali amministrative, sia perché normativamente imposto sia per le ragioni di evidente opportunità sopra descritte.
- Qualora siano già stati assunti degli atti, non ancora comunicati, di fissazione del referendum in coincidenza con le elezioni amministrative, se ne chiede l’immediata revoca e fissazione di data diversa, in coerenza col citato disposto del D. Lgs 267/2000, art. 8, comma 4.

Con ogni riserva di ogni eventuale azione per l'annullamento di atti che dovessero palesare profili di illegittimità nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal Comitato per la mancata tempestiva esecuzione del D.A. 219/18 dall'agosto 2018 ad oggi.

Fiduciosi in un positivo e celere riscontro si porgono

Distinti Saluti

Avv. Filippo Brianni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Brianni', is centered below the typed name. The signature is fluid and cursive.